

VERBALE DI ACCORDO A LATERE

per la richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a decorrere dal 16.03.2020

(Ai sensi dell'art. 17 del DL n 9/2020, dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020)

Il giorno 20 del mese di aprile dell'anno 2020 in modalità telematica si sono riuniti:

- per il Datore di lavoro **Calbros S.r.l.**

Raffele Caldarelli (Legale Rappresentante)

Concetta Ricciardella (Responsabile Risorse Umane)

Stefano Ronchini (Consulente del lavoro)

- per le OO.SS. di categoria:

per la Filcams CGIL

Jeff Nonato

per la Fisascat CISL

Stefania Chicca

per la UILTuCS UIL

Gennaro Strazzullo

Premesso

- che il datore di lavoro "**Calbros**" srl con sede legale in Milano Via Tortona, 37 partita IVA 06700821215 matricola INPS n 2007585621 (accentramento sede Caserta) operante nel settore del Commercio all'ingrosso e dettaglio abbigliamento con un organico complessivo di n. 121 unità lavorative alle quali applica il CCNL del Commercio, ha comunicato l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi del D.L. n°9/2020 art. 17 nonché del D.L. n°18/2020 art. 22, in favore di n. 106 lavoratori dipendenti;
- che la richiesta di attivare la cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) si rende necessaria a causa dell'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti a seguito delle misure di contenimento del virus Covid 19 e degli effetti prodotti sulle mancate vendite generate dalla chiusura di tutti i punti vendita (sia diretti che indiretti), nonché l'annullamento e il ritardo e/o cancellazione dei pagamenti relativi agli ordini della prossima stagione.
- che il datore di lavoro CALBROS srl ha l'esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga in quanto impossibilitato ad usufruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Decreto Legislativo n. 148/15 (CIGO, CIGS, FIS e Fondi di Solidarietà bilaterale)
- che i lavoratori a termine avranno diritto all'intervento di sostegno al reddito fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro

Digita qui il testo

IL DATORE DI LAVORO DICHIARA INOLTRE DI ESSERE NELLE SEGUENTI CONDIZIONI

1. Datore di lavoro cosiddetto "multi-localizzato" che svolge attività in più di 5 Regioni Italiane (Campania, Lazio, Sicilia, Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Veneto e Piemonte).

Il datore di lavoro attuerà una sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro con l'intervento della CIGD, secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, per le seguenti unità:

- 1) Unità operativa con sede in Marcianise (CE), Giugliano in Campania (NA), Nola (NA) – Regione Campania
- 2) Unità operativa con sede in Lunghezza Roma Est, Castel Romano, Outlet Roma 2 (RM), Outlet Porta di Roma (RM) – Regione Lazio
- 3) Unità operativa con sede in Enna (EN) – Regione Sicilia
- 4) Unità operativa con sede in Barberino del Mugello (Fi) – Regione Toscana
- 5) Unità operativa con sede in Riccione (RN) – Regione Emilia Romagna
- 6) Unità operativa con sede in Genova (GE) – Regione Liguria
- 7) Unità operativa con sede in Limbiate (MB), Novate Milanese (MI), Carugate (MI) – Regione Lombardia
- 8) Unità operativa con sede in Porto Marghera (VE), Noventa di Piave (VE) - Regione Veneto
- 9) Unità operativa con sede in Grugliasco (TO), Torino, Settimo Torinese (TO), Serravalle Scrivia (AL) – Regione Piemonte

tutto ciò premesso

- le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- le Parti, a fronte della sospensione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere alla CIGD ai sensi del D.L. n°9/2020 art. 17 nonché del D.L. n°18/2020 art. 22
- le organizzazioni sindacali, presso atto delle motivazioni addotte dal datore di lavoro relative alla necessità di richiesta della CIGD e preso atto che non sussistono ulteriori opportunità offerta dalla normativa vigente per la salvaguardia occupazionale condividono che il datore di lavoro CALBROS srl formuli istanza al Ministero del Lavoro per richiedere la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi della normativa sopra richiamata;
- Detta istanza sarà presentata in favore dei lavoratori per il periodo dal 16 marzo 2020 al 16 maggio 2020 (9 settimane), resta inteso, che il suddetto periodo potrà essere ampliato nelle regioni (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) interessate da specifica normativa;
- La richiesta interesserà un numero massimo di 106 addetti su un totale complessivo di 121 e determinerà la sospensione delle attività lavorativa nell'arco del periodo di cui al punto precedente, sarà in ogni caso garantita la massima rotazione tra il personale coinvolto sulla base della fungibilità delle mansioni;
- Il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo;
- L'erogazione dell'indennità di CIG in deroga ai lavoratori sarà effettuata attraverso il sistema del pagamento diretto da parte dell'INPS.

- In mancanza di autorizzazione del Ministero del Lavoro e/o dell'INPS imputabile a comportamenti e/o omissioni datoriali, la mancata integrazione dell'Istituto sarà erogata dalla Società a titolo di retribuzione ordinaria;
- Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19"
- Non essendo possibile oggettivamente un'assemblea causa situazione emergenziale Covid-19, la società si impegna a consegnare copia del verbale di accordo a tutti i lavoratori interessati.
- In caso di adozione di provvedimenti che prevedano l'estensione degli ammortizzatori sociali e/o clausole di miglior favore, le parti si impegnano ad adottare tali misure riconvertendo gli accordi sottoscritti e il loro contenuto al mutato quadro normativo".
- Con riferimento all'accordo stipulato tra ABI e Parti Sociali, mediante il quale, è stata definita la convenzione nazionale che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell'emergenza COVID-19, di ricevere dalle banche un'anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga previsti nel Decreto Legge "cura-Italia" rispetto al momento di pagamento dell'Inps, la società Calbros srl, si dichiara disponibile a produrre la documentazione necessaria ed a fornire assistenza ai lavoratori che facessero esplicita richiesta in tal senso.

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

- Non essendo possibile prevedere i tempi di pagamento da parte dell'Inps dell'integrazione salariale relativa al periodo di sospensione dell'attività lavorativa oggetto del presente verbale, al fine di salvaguardare il reddito dei lavoratori coinvolti si convengono le seguenti misure:
- Con riferimento alle retribuzioni di competenza del mese di aprile 2020 entro e non oltre il 10 maggio 2020, l'azienda anticiperà ai dipendenti che ne facessero esplicita richiesta, l'importo dei ratei della quattordicesima mensilità maturata da luglio 2019 a febbraio 2020 e l'importo dei ratei della tredicesima mensilità maturati da gennaio 2020 a febbraio 2020;
- Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e valutate le caratteristiche professionali dei lavoratori, nell'ambito della fungibilità delle mansioni svolte, l'Azienda si dichiara disponibile ad effettuare eque rotazioni del personale che beneficerà del trattamento di CIGD;
- Con riferimento al solo mese di marzo 2020, in relazione ai periodi di sospensione della prestazione lavorativa in corrispondenza dei quali sia prevista l'integrazione salariale, gli istituti contrattuali matureranno regolarmente come nel caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. L'azienda, che ha già elaborato il pay-roll di tale mese, si impegna ad integrare i ratei del mese di marzo 2020 che sono stati calcolati pro-quota, la regolarizzazione degli stessi ratei (marzo 2020) verrà eseguita sugli stipendi di competenza del mese di aprile 2020 ovvero entro il conguaglio di fine anno o di fine rapporto, in caso di cessazione.


- La società Calbros srl, informa che sono già in corso le operazioni di sanificazione degli ambienti di lavoro in tutti i punti vendita interessati dalla chiusura, secondo le prescrizioni fornite dalle autorità competenti
- La società Calbros srl, si impegna a fornire a tutto il personale dei punti vendita, un congruo numero di dispositivi di protezione individuale (mascherine protettive e guanti) affinché tutti i lavoratori siano messi in condizione di poter lavorare in condizioni di massima sicurezza sulla base delle prescrizioni delle autorità competenti.
- La società Calbros srl, ha già provveduto a modificare il proprio D.V.R. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, relativamente ai nuovi possibili rischi connessi con l'epidemia "Covid 19", si impegna altresì, a fornire un'adeguata formazione e le informazioni necessarie a tutto il personale in forza e ad eventuali nuovi assunti.

Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di cassa integrazione guadagni

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Datore di lavoro

ESSEDI S.p.A.
Sede Legale Via Tortona, 37
20144 MILANO
C.F. e P. IVA: 05151610960
REA (MI) 1800197



Per CGIL - CISL - UIL

